



32739-20

**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Gastone Andreazza	- Presidente -	Sent. n. sez. <i>ACA</i>
Antonella Di Stasi		CC - 06/10/2020
Alessio Scarcella		R.G.N. 4679/2020
Antonio Corbo	- Relatore -	
Alessandro Maria Andronio		

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da

(omissis) , nato a (omissis)

avverso l'ordinanza in data 14/12/2019 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;  
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo.

**RITENUTO IN FATTO**

1. Con ordinanza emessa in data 14 dicembre 2019, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino ha convalidato il provvedimento del Questore di Torino che ha ordinato a (omissis) il divieto di accesso, per il periodo di sette anni, nei luoghi nei quali si svolgono partite della squadra (omissis) , e di comparire personalmente presso la Compagnia Carabinieri di Moncalieri, in occasione degli incontri disputati dal precisato sodalizio calcistico, in concomitanza con l'inizio del primo tempo.

A fondamento della decisione, il giudice ha innanzitutto osservato che (omissis) (omissis) è stato filmato, in occasione della gara (omissis) i del (omissis) mentre si collocava in un posto dello stadio a lui non assegnato, poi si travisava il volto alzando il cappuccio della giacca ed il bavero, così da nascondere i lineamenti del suo viso, e infine scendeva le scale così travisato ed impugnando una cintura. Ha poi aggiunto che il ricorrente era stato già sottoposto ad analogo provvedimento inibitorio, emesso dal Questore di Genova il 31 marzo 2014, per la durata di anni due, per fatti accaduti durante altra partita del (omissis).

2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe (omissis), con atto a firma degli avvocati (omissis) e (omissis), articolando sette motivi.

2.1. Con il primo motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla congruità della durata della misura.

Si deduce che la durata della misura è stata fissata in sette anni, senza che il Giudice abbia espresso alcuna motivazione, nemmeno di stile o *per relationem*. Si rappresenta che l'obbligo di motivare sulla misura è stato enunciato anche da Corte cost., n. 512 del 2002, e che la giurisprudenza di legittimità ha affermato il dovere di una espressa giustificazione della scelta anche in caso di recidivi (si cita Sez. 3, n. 28067 del 03/11/2016), nonché il potere del giudice di ridurre la durata della misura, per come fissata dal Questore (si cita, tra le altre, Sez. U, n. 44273 del 27/10/2004). Si evidenzia, inoltre, l'abnormità della scelta del legislatore di prevedere che, nel caso di recidiva infraquinquennale, la durata della misura non può essere inferiore a cinque anni, quando, in ipotesi di recidiva non infraquinquennale, la durata della misura può essere anche solo pari ad un anno. Si segnala, ancora, che, secondo la giurisprudenza, anche in caso di recidiva, il giudice ha il dovere di verificare la sussistenza di tutti gli elementi richiesti dalla legge per l'applicazione della misura (si citano, in particolare, Sez. 3, n. 28496 del 2017, e Sez. 3, n. 55024 del 2018).

2.2. Con il secondo motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla imposizione dell'obbligo di presentazione di cui all'art. 6, comma 2, legge n. 401 del 1989.

Si deduce che anche con riguardo alla imposizione dell'obbligo di presentazione di cui all'art. 6, comma 2, legge n. 401 del 1989 presso un Comando di Polizia, non deve ritenersi operare alcun automatismo, e che, comunque, detto obbligo non è necessario per evitare la presenza presso lo stadio, stanti le notevoli sanzioni connesse al divieto di accesso di cui all'art. 6, comma 1, legge cit.

2.3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 6, commi 1 e 2, legge n. 401 del 1989, nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla imposizione dell'obbligo di presentazione di cui all'art. 6, comma 2, legge n. 401 del 1989 anche relativamente alle gare amichevoli.

Si deduce che il rispetto dell'obbligo è inesigibile, per l'impossibilità del prevenuto di informarsi della programmazione relativa alle partite amichevoli, le quali possono essere fissate all'improvviso (si citano, per analoghi rilievi, tra le altre: Sez. 3, n. 43575 del 2018; Sez. 3, n. 17875 del 2009; Sez. 3, n. 30388 del 03/06/2008; Sez. 3, n. 37123 del 13/10/2005; Trib. Roma, 15 dicembre 2006).

2.4. Con il quarto motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla omessa indicazione delle ragioni di necessità ed urgenza che giustificano l'adozione della misura.

Si deduce che manca una motivazione in ordine alle ragioni di necessità ed urgenza che giustificano l'adozione della misura, nonostante quanto puntualmente indicato dalla giurisprudenza costituzionale (si cita Corte cost. n. 512 del 2002) ed ordinaria (si citano Sez. U, n. 44273 del 27/10/2004 e Sez. 3, n. 349 del 15/02/2019).

2.5. Con il quinto motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 6, comma 3, legge n. 401 del 1989, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., avendo riguardo alla mancata fissazione di una udienza pubblica o camerale di convalida ed alla mancata nomina di un difensore di ufficio.

Si deduce che illegittimamente la convalida è stata disposta senza essere preceduta da un'udienza in contraddittorio. Si evidenzia che la prassi in questione, è in contrasto con i principi costituzionali e convenzionali, per le gravi conseguenze che comporta. Si rappresenta, in particolare, che la giurisprudenza europea ha ripetutamente affermato che in materia di misure di prevenzione la pubblica udienza deve essere garantita (si citano Corte EDU, GC, 23 novembre 2006, Jussila c. Finlandia; Corte EDU, 13 novembre 2007, Bocellari e Rizza c. Italia; Corte EDU, 17 maggio 2011, Capitani e Campanella c. Italia).

Si chiede, inoltre, che venga sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 3, legge n. 401 del 1989, per violazione degli artt. 3, 24, 111 e 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 CEDU, nella parte in cui l'art. 6, comma 3, legge cit. non prevede la fissazione di un'udienza pubblica o in camera di consiglio da tenersi antecedentemente alla decisione del G.i.p. sulla convalida dell'obbligo di comparizione presso un ufficio di polizia.

2.6. Con il sesto motivo, si denuncia l'illegittimità costituzionale dell'art. 1-septies d.l. n. 28 del 2003, convertito dalla legge n. 88 del 2003, per violazione degli artt. 3, 24, 111 e 117 Cost., quest'ultimo con riguardo agli artt. 5 CEDU e

Prot. Addizionale n. 4 alla CEDU, nella parte in cui prevede che per la violazione del regolamento d'uso di impianto sportivo possano essere applicati il divieto e le prescrizioni di cui all'art. 6 legge n. 401 del 1989 per una durata non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni.

Si deduce che la prescrizione implica una restrizione della libertà di circolazione in relazione ad una condotta prevista da un atto non costituente fonte del diritto, quale il regolamento d'uso di un impianto sportivo, adottato da un privato, così ponendosi in contrasto con i principi enunciati da Corte EDU, 23 febbraio 2017, De Tommaso c. Italia. Si aggiunge che, in questo modo, diventano sanzionabili anche condotte del tutto prive di pericolosità per l'ordine pubblico, solo perché indicate dal regolamento d'uso dell'impianto sportivo.

2.7. Con il settimo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 6 legge n. 401 del 1989, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avendo riguardo alla convalida delle prescrizioni di cui all'art. 6, comma 1, legge cit.

Si deduce che illegittimamente il G.i.p. ha convalidato il provvedimento del Questore di Torino nel suo complesso, posto che egli ha il potere di convalidare solo la parte contenente le prescrizioni di cui all'art. 6, comma 2, legge n. 401 del 1989, e che, quindi, ad essa resta estranea quella relativa alle prescrizioni del precedente comma 1.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso è fondato limitatamente alle censure relative alla determinazione della durata dell'obbligo di presentazione, mentre è infondato nel resto.

2. Manifestamente infondate sono le censure formulate nel quinto motivo, e che deducono: a) questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 3, legge n. 401 del 1989, per violazione degli artt. 3, 24, 111 e 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 CEDU, nella parte in cui l'art. 6, comma 3, legge cit. non prevede la fissazione di un'udienza pubblica o in camera di consiglio da tenersi antecedentemente alla decisione del G.i.p. sulla convalida dell'obbligo di comparizione presso un ufficio di polizia; nonché b) l'illegittimità della convalida perché non preceduta dalla nomina di un difensore di ufficio.

2.1. Per quanto riguarda la questione di legittimità costituzionale, occorre evidenziare che la stessa è stata ritenuta manifestamente infondata da ripetuti arresti di legittimità.

Precisamente, si è affermato che, in tema di turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive, è manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 6, comma 3, legge 13 dicembre 1989, n. 401, per contrasto con l'art. 117 Cost. in relazione all'art. 6 CEDU, laddove non prevede la possibilità, su richiesta dell'interessato, della trattazione in udienza pubblica del procedimento di convalida del provvedimento del Questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di P.S., in quanto la regola della pubblicità non è assoluta e deve confrontarsi con le caratteristiche di celerità e di immediatezza imposte dal giudizio di convalida, volte alla salvaguardia di evidenti esigenze di sicurezza e di ordine pubblico, rientranti nelle eccezioni alla pubblicità dell'udienza tollerate dalla normativa e dalla giurisprudenza europea (così Sez. 3, n. 30408 del 08/04/2016 Marena, Rv. 267361-01, nonché, tra le numerosissime non massimate: Se. 3, n. 8369 del 24/01/2020, Franzo; Sez. 3, n. 23631 del 08/07/2020, Suppo; Sez. 3, n. 25936 del 15/07/2020, Saba; Sez. 3, n. 26333 del 15/07/2020, Ferreri).

2.2. Per quanto riguarda la questione concernente la mancata nomina di un difensore, soccorrono due ordini di rilievi.

Innanzitutto, va rilevato che, nella specie, il ricorso non espone alcuna deduzione circa l'intervenuto decorso di un significativo intervallo di tempo in cui il ricorrente, a partire dalla notifica dell'atto amministrativo, sia rimasto privo di difesa tecnica - con relativo pregiudizio - non essendo subito ricorso alla nomina del difensore di fiducia.

Va poi osservato che, in forza di quanto espressamente previsto dall'art. 6, comma 2-*bis*, legge n. 401 del 1989, la notifica del provvedimento del Questore di sottoposizione all'obbligo di presentazione presso un ufficio di polizia deve contenere l'avviso che l'interessato ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida del provvedimento.

3. Prive di rilevanza sono le censure formulate nel sesto motivo, e che deducono questione di legittimità costituzionale dell'art. 1-*septies* d.l. n. 28 del 2003, convertito dalla legge n. 88 del 2003, per violazione degli artt. 3, 24, 111 e 117 Cost., quest'ultimo con riguardo agli artt. 5 CEDU e Prot. Addizionale n. 4 alla CEDU, nella parte in cui prevede che per la violazione del regolamento d'uso di impianto sportivo possano essere applicati il divieto e le prescrizioni di cui all'art. 6 legge n. 401 del 1989 per una durata non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni.

La misura alla quale si riferisce il presente ricorso, come si rileva dall'ordinanza del G.i.p., è stata disposta a norma dell'art. 6, commi 1 e 2, legge n. 401 del 1989, e non quale sanzione per la violazione del regolamento d'uso dell'impianto sportivo, a norma dell'art. 1-*septies* d.l. n. 28 del 2003, convertito dalla legge n. 88 del 2003. L'ordinanza impugnata, inoltre, non compie alcun

riferimento testuale a quest'ultima disposizione, né ai fini della convalida, né quale tappa del suo percorso motivazionale. Il fondamento del giudizio affermativo della pericolosità del ricorrente e della conseguente necessità di applicazione della misura dell'obbligo di presentazione, invece, è costituito da fatti circostanziati e da notizie di reato, ossia da elementi espressamente ritenuti rilevanti dall'art. 6, comm1 e 2, legge n. 401 del 1989.

E, del resto, l'art. 1-*septies* d.l. n. 28 del 2003, convertito dalla legge n. 88 del 2003, prevede, per il caso di violazioni del regolamento d'uso di un impianto sportivo, misure di durata significativamente più breve di quelle di cui all'art. 6 della legge n. 401 del 1989, e di quella applicata nel caso di specie, fissata in sette anni. Invero, l'art. 1-*septies* d.l. cit., prevede che nell'ipotesi di ingresso o trattenimento in un impianto sportivo in violazione del suo regolamento d'uso, «al contravventore possono essere applicati il divieto e le prescrizioni di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per una durata non inferiore a un anno e non superiore a tre anni».

4. Prive di specificità, perché irrilevanti, sono anche le censure formulate nel settimo motivo, e che deducono l'illegittimità della convalida del provvedimento del Questore nel suo complesso, posto che il G.i.p. ha il potere di convalidare solo la parte contenente le prescrizioni di cui all'art. 6, comma 2, legge n. 401 del 1989.

Va rilevato, innanzitutto, che il Giudice per le indagini preliminari ha espressamente richiamato, nel corpo della motivazione, quale oggetto del procedimento di convalida, la prescrizione di cui al comma 2 dell'art. 6 legge n. 401 del 1989, ossia la misura che deve essere sottoposta al suo controllo in forza del successivo comma 3. È ininfluenza, poi, che l'ordinanza di convalida abbia richiamato nel dispositivo il provvedimento del Questore senza operare alcun distinguo tra le prescrizioni di cui al comma 2 e quelle di cui al comma 1 dell'art. 6 legge n. 401 del 1989: nel sistema di cui all'art. 6 cit., la decisione del G.i.p. si riferisce alle sole prescrizioni di cui al comma 2, sicché in ogni caso non può esplicare effetti con riguardo alle prescrizioni di cui al precedente comma 1.

5. Manifestamente infondate sono le censure esposte nel quarto motivo, e che criticano l'omessa indicazione delle ragioni di necessità ed urgenza che giustificano la misura.

Come si è precisato in giurisprudenza, la necessità e l'urgenza devono riguardare l'attualità o la prossimità temporale di competizioni sportive, con la conseguenza che l'omessa motivazione in proposito determina l'invalidità del provvedimento del Questore ed impedisce la sua convalida solo quando esso abbia avuto esecuzione prima dell'intervento del magistrato, ossia quando tra la notifica

all'interessato e l'adozione dell'ordinanza di convalida si collochi una manifestazione sportiva in coincidenza della quale l'interessato abbia dovuto ottemperare all'obbligo di presentazione, secondo quanto stabilito dal terzo comma, prima parte, del citato art. 6 della legge n. 401/1989 (cfr. Sez. 3, n. 23305 del 28/01/2016, Califano, Rv. 267294-01; Sez. 3, n. 33861 del 09/05/2007, Straguzzi, Rv. 237121-01).

Inoltre, alcune decisioni hanno osservato che incombe sul destinatario, che intenda contestare la sussistenza delle ragioni di necessità ed urgenza, l'onere di provare che detto provvedimento ha avuto in concreto esecuzione prima dell'intervento del magistrato (cfr. Sez. 3, n. 28219 del 28/01/2016, Ragnoli, Rv. 267256-01, nonché Sez. 3, n. 22256 del 06/05/2008, Dal Prà, Rv. 240244-01).

Ancora, si è evidenziato che la motivazione in ordine alla "necessità" del provvedimento con cui il Questore impone l'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia al soggetto cui sia stato notificato il divieto di accedere ai luoghi di svolgimento di dette manifestazioni, non si richiedono inderogabilmente formule esplicite, ben potendo la sussistenza di detto requisito desumersi anche dalla gravità del fatto e dalla pericolosità del soggetto (Sez. 7, n. 39049 del 26/10/2006, Licciardello, Rv. 234961-01) essendo palese, in tali casi, l'esigenza di garantire, con l'obbligo di presentazione, l'osservanza del divieto (Sez. 3, n. 33861 del 09/05/2007, Straguzzi, Rv. 237120-01; Sez. 4, n. 8083 del 15/01/2008, Avaltroni, Rv. 238935 - 01).

Nella specie, si può rilevare, da un lato, che il ricorrente non ha nemmeno allegato che il provvedimento del Questore ha avuto in concreto esecuzione prima dell'intervento del G.i.p., e, dall'altro, che l'ordinanza ha fornito puntuali indicazioni sulla gravità del fatto e sulla pericolosità del soggetto da cui inferire la necessità dell'applicazione della misura.

6. Manifestamente infondate sono anche le censure enunciate nel secondo motivo, e concernenti la necessità dell'applicazione della misura dell'obbligo di presentazione presso un ufficio di polizia ex art. 6, comma 2, legge n. 401 del 1989.

Invero, l'ordinanza impugnata ha esplicitamente evidenziato la necessità di adottare la prescrizione di cui all'art. art. 6, comma 2, legge n. 401 del 1989 per l'indole particolarmente violenta del ricorrente, alla luce della personalità del medesimo. Né questa giustificazione risulta meramente assertiva, in quanto la stessa deve essere letta congiuntamente ai richiami effettuati, nel medesimo provvedimento di convalida, sia ai fatti commessi in occasione della gara (omissis) (omissis) del (omissis) , sia al precedente specifico, relativo alle condotte poste in essere il (omissis) in occasione della gara (omissis) .

7. Infondate sono le censure dedotte nel terzo motivo, e che "attaccano" l'imposizione dell'obbligo di presentazione anche con riguardo alle gare amichevoli.

Invero, come già ripetutamente ribadito in giurisprudenza deve ritenersi legittimo il provvedimento questorile riferito anche agli incontri "amichevoli" o comunque diversi da quelli disputati nelle partite di campionato o nei più noti tornei nazionali ed internazionali, perché il riferimento dell'art. 6 alle "manifestazioni sportive specificamente indicate" va inteso nel senso che esse siano individuabili, con certezza, dal destinatario del provvedimento e che tale determinabilità deve essere valutata in concreto, caso per caso, con riferimento alle partite, ufficiali o amichevoli, anticipatamente programmate e pubblicizzate attraverso i normali mezzi di comunicazione, con esclusione, pertanto, di tutti gli incontri minori decisi in rapporto ad esigenze peculiari del momento e senza una preventiva programmazione (cfr. Sez. 3, n. 8435 del 16/02/2011, Fratea, Rv. 249363-01, nonché, in termini sostanzialmente identici, Sez. 3, n. 3557 del 11/05/2017, Zazzaro, Rv. 270788-01).

8. Fondate, invece, sono le censure formulate nel primo motivo, e che contestano l'assenza di motivazione sulla durata della misura.

Secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite e della Corte costituzionale, in sede di convalida del provvedimento del questore di cui all'art. 6, comma 2, legge n. 401 del 1989, il controllo di legalità del giudice deve riguardare l'esistenza di tutti i presupposti legittimanti l'adozione dell'atto da parte dell'autorità amministrativa, ed investire altresì la durata della misura che, se ritenuta eccessiva, può essere congruamente ridotta dal giudice della convalida (cfr., rispettivamente, Sez. U, n. 44273 del 27/10/2004, Labbia, Rv. 229110-01, e Corte cost., 5 dicembre 2002, n. 512).

Di conseguenza, se il giudice deve effettuare un controllo sulla durata della misura, è evidente la necessità di una motivazione in proposito. Questo, poi, ancor più se la durata della misura è fissata in misura superiore alla media tra minimo e massimo previsti dalla legge.

Nella specie, il giudice ha convalidato l'applicazione di una misura disposta per la durata di sette anni, senza indicare alcunché in proposito. Si può aggiungere che la misura applicata era fissata in misura superiore alla media tra minimo e massimo previsti dalla legge, posto che, a norma dell'art. 6, comma 5, legge n. 401 del 1989, nei confronti della persona "recidiva", «la durata del nuovo divieto e della prescrizione non può essere inferiore a cinque anni e superiore a otto anni».

9. In conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio limitatamente alla parte relativa alla durata della misura dell'obbligo di presentazione, mentre il ricorso deve essere rigettato nel resto.

Il giudice del rinvio valuterà se la durata per l'applicazione della prescrizione di cui all'art. 6, comma 2, della legge n. 401 del 1989 sia congrua, o se invece debba essere ridotta e darà compiuta motivazione delle sue scelte.

All'annullamento disposto segue la dichiarazione di sospensione dell'efficacia del provvedimento del Questore di Torino del 09/12/2019, limitatamente all'obbligo di presentazione.

### **P.Q.M.**

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Torino limitatamente alla durata della misura dell'obbligo di presentazione, e rigetta nel resto il ricorso.


Dichiara sospesa l'efficacia del provvedimento del Questore di Torino del 09/12/2019, limitatamente all'obbligo di presentazione.

Manda alla Cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Torino.

Così deciso il 06/10/2020

Il Consigliere estensore

Antonio Corbo



Il Presidente

Gastone Andreatza

